



PARERE MOTIVATO
n. 135 del 7 ottobre 2015

**OGGETTO: Comune di Cadoneghe (PD). Piano di Recupero area "ex Grosoli".
Verifica di Assoggettabilità.**

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR n. 23 del 21.01.14
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 7 ottobre 2015, come da nota di convocazione in data 05.10.15 – prot. gen. 397202/71.03.

VISTO il precedente parere n. 105 espresso dalla Commissione VAS nella seduta del 4 agosto 2015, con il quale si riteneva che *“il Piano di Recupero denominato area “ex Grosoli” in Comune di Cadoneghe (PD), non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti negativi significativi sull’ambiente, a condizione che:*

- *vengano recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri, sopra richiamati, dell’ L’Arpav Dipartimento di Padova, del Segretariato Regionale per il Veneto e dell’ AULSS n. 16;*
- *vengano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal RAP.*
- *Vengano recepite le prescrizioni della valutazione di incidenza:*
 1. *realizzare aree a verde per una superficie complessiva non inferiore a 4,5 ha;*
 2. *di utilizzare per le aree a verde specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell’area;*
 3. *di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Cadoneghe, il rispetto della suddetta prescrizione e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.”*

VISTO quanto emerso nella riunione dell’8 settembre 2015 con l’Amministrazione comunale di Cadoneghe (PD), relativamente alla richiesta di chiarimenti in merito alla prescrizione del parere succitato, precisamente:

“realizzare aree a verde per una superficie complessiva non inferiore a 4,5 ha;

RITENENDO opportuno di evidenziare che nella Verifica di Assoggettabilità dello Schema Direttore n. 2 e della scheda Norma n.1-PUA 1 del P.I del Comune di Cadoneghe (PD), recupero funzionale previsto per l’area “ex Grosoli”, esaminata dalla Commissione in data 4 agosto 2015, si è riscontrata una grande confusione di contenuti tra le tavole ed il Rapporto Ambientale, aggravata da una produzione in più riprese della documentazione stessa;

RITENUTO che con tale piano è stata ricostruita anche la Valutazione dello Schema Direttore n. 2;

RITIENE opportuno precisare, nelle more di tale adozione, che la prescrizione di cui al parere di non assoggettamento a VAS sotto riportata:

“realizzare aree a verde per una superficie complessiva non inferiore a 4,5 ha;

va intesa riferita allo Schema Direttore n. 2 e proporzionalmente alla scheda Norma n.1- PUA 1 del P.I. del Comune di Cadoneghe (PD), e non riferita al singolo PUA.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L’art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ' CONSIDERATO
LA COMMISSIONE V.A.S.**

PRECISA che la prescrizione riportata nel parere n. 105, espresso nella seduta di Commissione VAS in data 4 agosto 2015, relativa alla Verifica di non assoggettamento a VAS del Piano di Recupero area "ex Grosoli", riguardante la Verifica di Assoggettabilità dello Schema Direttore n. 2 e della scheda Norma n.1-PUA 1 del P.I del Comune di Cadoneghe (PD, sotto riportata:

"realizzare aree a verde per una superficie complessiva non inferiore a 4,5 ha;
va riferita allo Schema Direttore n. 2 e proporzionalmente alla scheda Norma n.1- PUA 1 del P.I. del Comune di Cadoneghe (PD), e non riferita al singolo PUA.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 3 pagine.